



INFORMATIVA SULLE AGEVOLAZIONI FISCALI GAS NATURALE

Richiesta numero _____

Tipo richiesta _____

Tipo servizio _____



Le forniture di gas naturale sono soggette all'imposta di consumo statale e alle addizionali regionali, con aliquote differenziate a seconda dell'utenza e del tipo di utilizzo, civile o industriale. Le aliquote ordinarie per usi civili sono molto elevate in relazione al prezzo del gas e comportano un notevole aumento del costo finale in bolletta.

È importante per tutte le Aziende verificare se si rientra in uno dei casi agevolabili per Legge. (Decreto Legislativo 504 del 26/10/1995 e successive modificazioni)

Aliquote ridotte sono previste in diversi casi come di seguito indicato:

Riduzione dell'imposta di consumo (Statale e Regionale)

L'agevolazione consiste nell'applicazione di un'imposta ridotta (accisa per uso industriale) rispetto a quella ordinaria (aliquota per uso civile). Sono agevolabili i seguenti utilizzi del gas:

- attività **artigianali, industriali**, attività **alberghiere**, di **ristorazione**, **forni da pane**
- **impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche** e gestiti senza fine di lucro da A.S.D. (*vedi nota)
- **attività ricettive** svolte da istituzioni aventi o non aventi fine di lucro, finalizzate all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti comprese le case di riposo a pagamento
- attività del settore della **distribuzione commerciale (negozi, bar, supermercati)**
- **ambulatori privati di fisioterapia** purché qualificabili come attività industriali
- attività del settore del vetro, della ceramica, della metallurgia: **esenzione totale per il gas utilizzato nei processi produttivi**

Non sono agevolabili i locali posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l'attività di tipo industriale, gli usi civili singoli e condominiali, gli studi professionali, le attività di prestazione di servizi come banche, consulenze, agenzie viaggio, uffici di rappresentanza, ecc.

Riduzione forze armate e esenzione regionale

Hanno diritto alla riduzione speciale e all'esenzione dalle addizionali regionali gli usi istituzionali delle forze armate nazionali; le forze armate estere aderenti al patto NATO, nonché le rappresentanze diplomatiche, sono invece completamente ESENTI.

Agevolazioni per il mondo sportivo

Le agevolazioni previste dalla legge 398/2001 per il mondo sportivo amatoriale sono state estese ad altre realtà del mondo no profit. Destinatari di tali agevolazioni risultano essere: le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI e dalle Federazioni sportive nazionali; le associazioni sportive dilettantistiche non riconosciute dal CONI e dalle Federazioni sportive nazionali, ma riconosciute da enti di promozione sportiva; le associazioni senza scopo di lucro; le pro-loco; le società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali e le cooperative senza fine di lucro (legge 289/2002, così come modificata dal D.L. n. 72 del 22 marzo 2004 convertito in Legge n. 128 del 21 maggio 2004).

L'APPLICAZIONE DI ALIQUOTE RIDOTTE COMPORTA NOTEVOLI RISPARMI DI SPESA

Se ci si trova in una delle situazioni sopra indicate occorre presentare apposita istanza di riduzione d'imposta utilizzando la modulistica a disposizione, o scaricandola presso il sito internet www.municipalegas.it. Le agevolazioni partono dal momento della richiesta completa e non possono avere effetto retroattivo nel tempo.



Telefono

02.93586357

Fax

02.93583799

E-mail

info@municipalegas.it

Internet

www.municipalegas.it

SMG S.r.l. - Via Statuto 8/n - 20020 Arese (MI) Iscrizione Registro
imprese: 03761580962 - R.E.A. n. 1700543 - Capitale sociale € 15.000,00 i.v.
C.F. e P.IVA 03761580962

SMG-B-G-305
Rev. 0 - 21/04/17



INFORMATIVA SULLE AGEVOLAZIONI FISCALI ENERGIA ELETTRICA

Richiesta numero _____

Tipo richiesta _____

Tipo servizio _____



Le forniture di energia elettrica sono soggette:

- All'accisa, in base al D.Lgs. 26/10/1995 n. 504 ("Testo Unico delle Accise"), con l'applicazione delle aliquote di cui all'allegato I del medesimo decreto, al momento della fornitura ai consumatori finali, ovvero al momento del consumo per l'energia elettrica prodotta per uso proprio.
- All'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), in base al D.P.R. 26/10/1972 n.633 (e successive modifiche ed integrazioni).

Per quanto riguarda l'accisa sull'energia elettrica, precisiamo che:

- l'imposizione fiscale in materia di accisa sull'energia elettrica è disciplinata dal D.Lgs. 26.10.1995 n.504 (Testo Unico Accise) art. 52 e segg. e successive modifiche ed integrazioni, consultabili sul sito www.finanze.gov.it, unitamente ai chiarimenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia Delle Dogane;
- in particolare, i commi 2) e 3) dell'art. 52 del Testo Unico delle Accise, regolamentano rispettivamente gli utilizzi di energia "non sottoposti ad accisa", ovvero posti fuori dal campo di applicazione (cd "fuori campo"), e gli utilizzi per i quali è prevista invece un'esenzione da accisa:
 - » per "esclusione" si intende la non sottoposizione al regime fiscale delle accise
 - » per "esenzione" si intende l'applicazione del regime fiscale delle accise, con esenzione dal pagamento (in sostanza, con applicazione di un'aliquota di accisa pari a zero);
- il Decreto Legge 16/2012, ha introdotto dal 1 giugno 2012 una nuova applicazione di aliquote diversificate per scaglioni di consumo, a riempimento, in relazione al consumo mensile.

Le agevolazioni previste dalla normativa consistono:

- nell'esclusione dal pagamento dell'accisa sui corrispettivi relativi all'energia elettrica:
 - » impiegata nei processi mineralogici;
 - » impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unità, incida per oltre il 50%; utilizzata principalmente per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici;
- nell'esenzione (ai sensi degli art.17, co.1 e 52, co. 3, D.lgs. 504/95) dal pagamento dell'accisa sui corrispettivi relativi all'energia elettrica:
 - » utilizzata per l'attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità;
 - » utilizzata per l'impianto e l'esercizio delle linee ferroviarie adibite al trasporto di merci e passeggeri;
 - » impiegata per l'impianto e l'esercizio delle linee di trasporto urbano e interurbano
 - » destinata ad essere fornita nel quadro delle relazioni diplomatiche o consolari;
 - » fornita nei confronti di comandi militari degli Stati membri della N.A.T.O.;
 - » fornita nei confronti di organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle relative condizioni o accordi;
 - » nella fatturazione dei consumi di energia elettrica in regime di sospensione di imposta (nel caso in cui il cliente sia soggetto passivo accise) ai sensi dell'art. 53 D.Lgs 504/95.

Relativamente all'IVA, hanno diritto all'agevolazione le imprese che rientrano:

- fra quelle individuate al n. 103 della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e successive modificazioni (imprese estrattive e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili, e le imprese agricole);
- fra quelle che utilizzano l'energia elettrica esclusivamente per usi identificati dalla normativa fiscale come domestici, relativi al fabbisogno di strutture residenziali/abitative a carattere familiare o collettivo rientranti nelle seguenti tipologie (Circ. Min. Fin.7 aprile 1999, n. 82/E): case di riposo, condomini, conventi, scuole, asili, orfanotrofi/brefotrofi, caserme, carceri mandamentali;
- Fra quelle che utilizzano l'energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque (consorzi di bonifica e irrigazione).

Hanno invece diritto all'esenzione IVA:

- Esportatori abituali, ovvero operatori economici che, effettuando operazioni non imponibili per un determinato ammontare, acquisiscono lo status di "esportatore abituale" grazie al quale possono effettuare, l'anno successivo, acquisti e importazioni senza applicazione di imposta entro un limite quantitativo (cosiddetto plafond);
- Sedi e rappresentanti diplomatici e consolari;
- Organizzazioni internazionali riconosciute;
- Forze Armate di stati aderenti al trattato del Nord-Atlantico (N.A.T.O.)
- Forniture dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

L'APPLICAZIONE DI ALIQUOTE RIDOTTE COMPORTA NOTEVOLI RISPARMI DI SPESA

Se ci si trova in una delle situazioni sopra indicate occorre presentare apposita istanza di riduzione d'imposta o di IVA utilizzando la modulistica a disposizione, o scaricandola presso il sito internet www.municipalegas.it. Le agevolazioni partono dal momento della richiesta completa e non possono avere effetto retroattivo nel tempo.



Telefono

02.93586357

Fax

02.93583799

E-mail

info@municipalegas.it

Internet

www.municipalegas.it

SMG S.r.l. - Via Statuto 8/n - 20020 Arese (MI) Iscrizione Registro
imprese: 03761580962 - R.E.A. n. 1700543 - Capitale sociale € 15.000,00 i.v.
C.F. e P.IVA 03761580962

SMG-B-L-305

Rev. 0 - 21/04/17